

74/3-12

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

31 MAGGIO 2012

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **31 Maggio 2012**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCCETTI, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CANELLI, GRASSANO, OLMEO e STALTERI.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO AL REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO AL REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Il Presidente Valle, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione Maggiore, riferisce:

Con nota prot. 8767 –1.40 1/2012 A dell' 8 maggio 2012 la Divisione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico, ha richiesto alla Circoscrizione il parere di competenza, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2012 02259/103 avente ad oggetto: "Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche Parziali. Approvazione".

Il vigente Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), è frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del 2007, finalizzato all'integrazione in un unico corpo normativo di alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel Regolamento di Polizia Urbana.

Successivamente è stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 2009, 27 aprile 2010 e 21 marzo 2011, con precisazioni e specificazioni delle relative norme rese necessarie per chiarire la sua attuazione, consentendo nel tempo di consolidare il relativo articolato.

Occorre ora procedere all'aggiornamento del disposto normativo, nonché alla modifica di alcuni coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione, previsti nell'allegato "A" lettera B, del vigente Regolamento C.O.S.A.P., in relazione ai criteri contenuti negli articoli 8 e 10 del Regolamento stesso.

OCCUPAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE

Le tre ipotesi attualmente previste e sviluppate nelle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 14 del regolamento COSAP possono essere ricondotte a due fattispecie, che riconoscano la correlazione fra la riduzione, fino all'esenzione, del canone per l'occupazione dell'area e la sussistenza di un'utilità sociale riferibile all'occupazione stessa, sia in presenza di prestazioni concrete di pubblico interesse, sia in termini di ricadute positive per la città. In quest'ultimo caso, verrà demandato all'approvazione dell'organo di governo il riconoscimento

della riduzione del canone temporaneo; in presenza invece di prestazioni concrete di pubblica utilità (manutenzione di aree verdi e spazi comuni, installazione e manutenzione di arredi, attrezzature ludico sportive, ecc.) la quantificazione della misura compensativa riferita al canone verrà rimessa alla discrezionalità tecnica dirigenziale, entro l'ambito ed in applicazione dei criteri anche temporali che verranno definiti con deliberazione della Giunta Comunale.

Concretamente, tenuto conto della natura contrattuale del canone, l'Amministrazione può:

a) in presenza di interesse pubblico o di una utilità sociale, che comportino ricadute positive per la città, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone;

ovvero:

b) demandare alla valutazione tecnica dirigenziale la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale.

RIDUZIONE DEI GIORNI DI ESENZIONE PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

In considerazione del sensibile incremento registrato nelle richieste di occupazioni temporanee riferite allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative di carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico e religioso, si ritiene di ridurre a due gli attuali primi cinque giorni di esenzione dal canone COSAP, purché per l'accesso all'area occupata non sia previsto l'ingresso a pagamento. Resta invariata la disciplina prevista per le manifestazioni di natura commerciale e per le occupazioni con strutture utilizzate per attività economiche.

Conseguentemente, al secondo comma, lettera c), dell'articolo 13, le parole "per i primi cinque giorni continuativi" vengono sostituite con le parole: "per i primi due giorni" e, nell'ultimo periodo, le parole "a decorrere dal sesto giorno" vengono sostituite con le parole "a decorrere dal terzo giorno". La lettera d) del secondo comma dell'articolo 13 viene soppressa.

In coerenza con quanto sopra, si ritiene inoltre di modificare lo speciale moltiplicatore 0,10 attualmente vigente (previsto nell'Allegato "A" al Regolamento, punto B - 8 bis) a decorrere dal sesto giorno di occupazione di suolo pubblico, introducendo un nuovo moltiplicatore pari a 0,50 della tariffa ordinaria da applicare a decorrenza del terzo giorno.

CANONE MINIMO OBBLIGATORIO

Viene introdotto un canone minimo obbligatorio per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, ponteggi e steccati (Euro 35,00) e per quelle legate ad attività promozionali o commerciali (Euro 35,00); inoltre viene incrementata la tariffa minima obbligatoria per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture (prevista dall'articolo 14, comma 16, del vigente Regolamento) da Euro 75,00 ad Euro 100,00 per ogni fase di occupazione.

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone COSAP viene effettuato su base giornaliera. Per le occupazioni di durata inferiore a 12 ore si applica un moltiplicatore di 0,75 sull'importo giornaliero.

DIMENSIONE DELL'OCCUPAZIONE

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

OCCUPAZIONI CON DEHORS, TAVOLINI E SEDIE

Ai fini del canone di occupazione del suolo pubblico la tipologia dei dehors viene definita in relazione alla complessità dei componenti costitutivi.

In particolare si prevedono tre tipologie:

1. tipologia a) in cui il dehors è costituito da elementi semplici e precisamente tavoli, sedie ed ombrelloni, senza delimitazioni verticali, o costituite da un semplice cordone;
2. tipologia b) in cui il dehors ha una struttura maggiormente complessa e viene fisicamente delimitato da una pedana o da un elemento verticale che abbia una altezza non superiore a cm. 160;
3. tipologia c) in cui le delimitazioni verticali superano i cm. 160 e la struttura si avvicina a quella di un padiglione.

All'unico parametro attualmente previsto (1,15) si sostituiscono così tre diversi parametri:

1. per il tipo a) rimane invariato a 1,15;
2. per il tipo b) passa a 1,30;
3. per il tipo c) passa a 1,60.

Pertanto, nel punto B - 2 ter dell'Allegato "A" viene eliminata la dicitura dehor. Esso viene quindi così riformulato: "Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione e commercio (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri usati: coefficiente moltiplicatore 1,15 della tariffa ordinaria. Potrà essere introdotto, in relazione alla tipologia commerciale della zona, un ulteriore moltiplicatore che verrà determinato negli specifici regolamenti in materia."

Viene invece introdotto un nuovo punto B - 2 quinquies così formulato:

"Occupazioni con dehors annessi ad esercizi di somministrazione secondo la seguente tabella:

Tipologia	parametro
dehors esclusivamente costituito da tavoli, sedie ed ombrelloni, senza	1,15

delimitazioni verticali, o con semplice cordone	
dehors con struttura complessa, delimitato da una pedana e/o da elemento verticale con altezza non superiore a cm. 160	1,30
dehors con struttura complessa, delimitato da una pedana e/o da elemento verticale con altezza superiore a cm. 160	1,60

"

ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO

Nell'ultimo periodo si è sviluppato nell'ambito dei portici un fenomeno molto rilevante circa l'utilizzo del suolo per merce fuori negozio, anche in corrispondenza di attività commerciali inserite in chioschi interpilastro, con conseguente necessità di meglio governare il fenomeno. Si tratta infatti di permettere tale attività nel rispetto della presenza di altre imprese e del passaggio dei pedoni. Pertanto, si ritiene di modificare l'articolo 43 meglio specificando le modalità di occupazione, in particolare con riferimento ai limiti dimensionali.

Pertanto si ritiene opportuno introdurre le seguenti modifiche all'articolo 43:

- al comma 1, primo periodo, dopo le parole "sulla pubblica via" aggiungere "in aree non comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali della ZUCS,";
- al comma 1, primo periodo, dopo le parole "dal filo del fabbricato" aggiungere "ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale";
- al comma 4, primo periodo, dopo le parole "operanti nelle zone" sopprimere le seguenti parole "di rilevanza storico-ambientale o";
- dopo il comma 4 inserire il seguente comma 4 bis: "Nelle aree porticate e in quelle pedonali della Zucs dovrà essere ottenuto il parere da parte dei settori delle amministrazioni competenti in materia di decoro e arredo urbano, di concerto con la Soprintendenza qualora esista un vincolo ambientale e monumentale. In questi casi la possibilità di occupare il suolo è comunque sempre limitata ad un massimo di 70 cm., e sempre contenuta all'interno del fronte dell'attività commerciale. Possono essere previste occupazioni con dimensioni maggiori esclusivamente per l'esposizione di fiori e libri."

Si dà atto che i contenuti delle modifiche sono stati discussi con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.

PASSI CARRABILI

L'articolo 14 al comma 8 regola i criteri per il calcolo del canone, evidenziando che per i passi carrabili esso è determinabile in base alla sua larghezza lineare. Inoltre sottolinea che, per efficacia ed efficienza del procedimento, esso è un unicum ossia non è frazionabile nel caso in cui il passo carrabile faccia riferimento ad immobili imputabili a diversi proprietari. Occorre correggere un refuso in sede di redazione del secondo paragrafo del comma 8: "(il passo carrabile) ... non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo" sostituendo con "comproprietari" del/dei relativo/i fabbricato/i la terminologia della "multiproprietà", in quanto essa è riferibile ad una formula "giuridica" ben precisa qui non applicabile. In questa fattispecie

non viene acquisita la proprietà del passo carrabile per un periodo limitato, ma il suolo pubblico su cui esso insiste viene dato in concessione alla persona che lo chiede (comunemente il soggetto che i diversi comproprietari hanno individuato come soggetto passivo del canone o al condominio, per mezzo del suo amministratore, nel caso di specie).

Per chiarire ulteriormente il concetto di passo carrabile, in linea con la normativa attualmente vigente, tenuto conto di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento attuativo, si specifica al comma 1 dell'articolo 22 quanto segue:

"1. Per passo carrabile si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Nella zona antistante i passi carrabili, denominati in genere, come definiti al punto precedente, ex articolo 44 comma 4 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito cartello segnaletico. Nel caso di passi carrabili a raso, ossia non contraddistinti da alcun manufatto, il divieto di sosta ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte del soggetto passivo del canone."

Comma 2 articolo 22:

"2. Il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli."

Infine, per semplificare la procedura al fine di razionalizzare gli accertamenti effettuati in loco, il comma 3 articolo 22 viene così formulato:

"3. Nuovi passi carrabili possono essere previsti previo parere degli Uffici competenti, incluso l'accertamento sul luogo."

Restano invariati i successivi commi dell'articolo 22, che assumono la numerazione di quarto e quinto comma.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE NEL CASO DI OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE

Il Decreto Legislativo n. 446/1997 all'articolo 63 disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, da cui trae fondamento normativo questo Regolamento. Al comma 2 lettera f) punto 5 vengono disciplinate le modalità di pagamento delle occupazioni di suolo pubblico con cavi e condutture, rimandando al versamento di quanto dovuto per mezzo di conto corrente postale intestato alla Città. Per venire incontro alle esigenze di semplificazione delle procedure, più volte espresse dalle aziende esercenti attività di pubblico servizio, al fine di poter disporre di diverse modalità di pagamento, si integra quanto previsto all'articolo 15 comma 2 del regolamento C.O.S.A.P., come di seguito riportato: "Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Torino o nelle altre forme di pagamento comunicate dalla Città alle suddette aziende".

MERCATI

Per dare più completa attuazione all'articolo 8, comma 1) lettera d) del regolamento per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree in merito al valore economico delle aree mercatali in relazione all'attività esercitata dai concessionari, ed alla conseguente differenziazione di tariffa, criterio attualmente soddisfatto solamente tenendo conto del codice viario per i mercati oggetti di ristrutturazione e con classificazione dei mercati non oggetto di riqualificazione strutturale nel codice viario III, si introduce un nuovo moltiplicatore modulato su una classificazione dei mercati in tre fasce. Nella prima fascia (A) sono inclusi i mercati considerati efficienti in relazione all'attività esercitata dai concessionari, e pertanto di maggior valore economico, in una seconda fascia quelli medi (B) e nella terza fascia (C) quelli di minor valore economico. Nell'allegato C del regolamento, di nuova istituzione, si dà atto dei criteri da utilizzarsi per la differenziazione dei mercati nelle tre fasce.

Occorre inoltre introdurre all'allegato A, lettera B, dopo il punto 5, il punto 5 bis così formulato: "Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: Oltre ai coefficienti di cui al punto 5, si applica, con esclusione dei mercati coperti, un ulteriore coefficiente moltiplicatore pari a 1,01 per i mercati compresi nella fascia A di cui all'allegato C, pari ad 1 per i mercati compresi nella fascia B di cui all'allegato C, e pari a 0,9 per i mercati compresi nella fascia C di cui all'allegato C".

Occorre infine inserire un allegato C al regolamento così formulato:

"ALLEGATO C - DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI VALORE ECONOMICO DEI MERCATI

I mercati cittadini sono annualmente suddivisi in Fascia A (mercati di maggior valore economico), Fascia B (mercati medi), Fascia C (mercati di minor valore economico). Le fasce sono determinate tenendo conto dei dati rapportati all'anno precedente rispetto a quello di riferimento secondo i seguenti criteri:

- 1) rapporto tra posteggi impegnati e posteggi totali disponibili;
- 2) rapporto tra cessazioni di attività e posteggi impegnati;
- 3) presenze medie in spunta e posteggi liberi;
- 4) rapporto tra assenze dei concessionari e posteggi impegnati.

I mercati vengono classificati in base ai dati riferiti a ciascuno dei criteri sopra riportati; si attribuisce il massimo del punteggio al primo classificato ed un punteggio in ordine decrescente ai restanti mercati. Infine, si sommano i punteggi ottenuti per ciascun criterio e si ottiene la classificazione complessiva.

Annualmente nella deliberazione di Consiglio Comunale che stabilisce l'entità dei tributi locali, tariffe, rette e canoni, si procede con l'attribuzione per ciascun parametro dei relativi dati nonché con la formazione delle fasce mercatali".

ALLEGATO B: INSERIMENTO NUOVE VIE.

La Città di Torino ha deliberato l'intitolazione di nuovi sedimi o di tratti di sedimi

esistenti, determinando quindi una nuova denominazione e numerazione civica.

Occorre pertanto procedere all'inserimento di tali "nuove" vie nell'allegato B del regolamento che costituisce parte integrante del regolamento stesso, con l'attribuzione del relativo coefficiente ai fini della determinazione del canone. Si riepilogano di seguito i nuovi inserimenti:

Piazza SECRETO GUIDO

Via FRAMMARTINO ANGELO

Piazza GIOVANNI PAOLO II

Corso TRATTATI DI ROMA

Piazza DEL PIANO DON FRANCO

Via CROSATO GIOVANNI BATTISTA

Via FRATELLI CARANDO

Via LANFRANCO LEOPOLDO

Via SCIREA GAETANO

Piazzetta LONGO DON PIETRO

Salita al CAI TORINO

Piazzale MONTE DEI CAPPUCCINI.

Si dà atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

Si dà atto che, con il comma 16 quater dell'articolo 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

La I^a Commissione, riunitasi in data 28 maggio 2012, ha esaminato e discusso le modifiche proposte. Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni particolarmente significative.

Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente rilevanti, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito alla modifica del "Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche", così come previsto dal provvedimento n. mecc. 2012-02259/103.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23 luglio 1996 e deliberazione n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23 luglio 1996, il quale, tra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è:

favorevole sulla regolarità tecnica

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **parere favorevole**, per le considerazioni e le motivazioni illustrate nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui integralmente si richiamano, in merito alla proposta di modifica della deliberazione n. mecc. 2012-02259/103 avente ad oggetto: "Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche parziali" come da allegato B".

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Risulta assente al momento della votazione il Consigliere Bolognesi

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	20	
Astenuti	3	(Bello, Bolognesi, Furnari e Geninatti Togli)
Votanti	17	
Voti favorevoli	13	
Voti contrari	4	

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole**, per le considerazioni e le motivazioni illustrate nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui integralmente si richiamano, in merito alla proposta di modifica della deliberazione n. mecc. 2012-02259/103 avente ad oggetto: "Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche parziali" come da allegato B".